



CITTA' DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul reddito delle persone fisiche)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.06.2011.

INDICE

Articolo Denominazione

- 1) Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF
- 2) Soggetti passivi
- 3) Modalità di applicazione
- 4) Determinazione dell'aliquota
- 5) Versamento
- 6) Funzionario responsabile
- 7) Sanzioni ed interessi
- 8) Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune di SURBO istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dall'art. 48, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e delle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, e dall'attuale legge sul federalismo fiscale, (D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011)
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Surbo alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3
MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'aliquota stabilita è applicata al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,4 punti percentuali, né aumentare in misura superiore allo 0,2 % annuo, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (c.d. Legge sul Federalismo Fiscale).
2. In sede di prima applicazione l'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura di 0,2 % annuo **(zero virgola due per cento annuo)**.
3. Per gli anni successivi, l'aliquota è determinata annualmente dal Comune nei limiti stabiliti dalle normative vigenti. In assenza di provvedimento si intende confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
4. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 5
VERSAMENTO

Il versamento dell'addizionale in oggetto, è effettuato direttamente al Comune di Surbo attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Articolo 7
SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Articolo 8
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.